



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

ATTO N. DEL 1250

Torino, 28/12/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Francesco TRESSO

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Paolo MAZZOLENI - Rosanna PURCHIA - Jacopo ROSATELLI

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

OGGETTO: ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2021 EX D.LGS. N. 118/2011: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI TORINO.

Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.

Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", il cui contenuto è stato modificato dal D.M. 11 agosto 2017 e integrato dal D.M. 29

agosto 2018, dal D.M. 1° marzo 2019 e dal D.M. 1° settembre 2021, viene individuata la funzione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica, che è quella di rappresentare *“in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”*. In particolare, il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.

Il bilancio consolidato è redatto non soltanto in un’ottica di accountability e di comunicazione, ma va anche inserito nell’ambito degli strumenti utili per la governance del gruppo pubblico. In altri termini, il documento rientra nel ciclo delle strategie e del controllo da parte del Comune, come dimostra anche la previsione dell’obbligatorietà di tale documento, contenuta nell’art. 147 del TUEL, novellato dal D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, in L. 213/2012.

A conferma di questo, le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 12/2017, nel documento che approva la programmazione dei controlli e delle analisi per il 2018, evidenziano che l’esame della Corte dei Conti si incentrerà soprattutto sui nuovi controlli introdotti con la novella dell’art. 147 del T.U.E.L. ad opera del D.L. n. 174 del 2012, che vedono nei controlli sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi erogati, gli strumenti operativi più idonei ad individuare i punti critici della programmazione degli enti. La stessa Corte dei Conti, attraverso la lettura integrata di detti controlli con le risultanze dei bilanci consolidati, evidenzia che sarà possibile ottenere una visione unitaria e complessiva della gestione, da cui far emergere il grado di responsabilizzazione dell’intera organizzazione dell’ente e di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Parimenti, l’attenzione della Corte dei Conti verso il bilancio consolidato è confermata dalla deliberazione n. 16/2020 della Sezione delle Autonomie che ha definito le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l’esercizio 2019, proseguendo nella direzione già tracciata l’anno precedente dalla deliberazione n. 18/2019. Le stesse linee guida, confermate anche per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l’esercizio 2020, unitamente alle note metodologiche che le corredano, sono state studiate dalla Corte per fornire agli Enti interessati uno strumento di ausilio nella gestione delle operazioni propedeutiche per un corretto consolidamento delle risultanze contabili dei soggetti inclusi nell’area di consolidamento.

Lo stesso D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.), agli artt. 151, comma 8 e 233-bis, contestualizza il bilancio consolidato nell’ambito dei principi e degli strumenti dell’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, rinviando al già citato D. Lgs. n. 118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione.

La scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall’articolo 18, c. 1, lettera c), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L’Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 disciplina le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell’ente territoriale. Al paragrafo 3 del citato allegato sono infatti indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:

1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;
2. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l’Allegato 4/4 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in

applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. Entrambi gli elenchi vanno aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Per l'esercizio 2020, con deliberazioni del 3 dicembre 2020 (mecc. 2020 02762/064) e del 23 luglio 2021 (atto n. DEL 661), la Giunta Comunale individuava il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino e l'area di consolidamento relativi all'esercizio 2020.

Ad oggi, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4, si rende necessaria la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino e dell'area di consolidamento, con riferimento all'esercizio 2021.

Con riferimento all'elenco n. 1, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, come definito dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011.

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività

oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi o proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. A decorrere all'esercizio 2018 sono state incluse anche le società quotate e quelle da esse controllate.

3.2) le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Alla luce di quanto sopra riportato, con riferimento all'anno 2021, il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino è stato così definito:

- Organismi strumentali

Il Comune di Torino partecipa unicamente all'Istituzione ITER.

- Enti Strumentali

Il Comune di Torino, nell'elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

L'elenco sotto riportato costituisce l'esito di tale analisi:

Enti strumentali	ente controllato	ente partecipato
FONDAZIONE PER LA CULTURA	X	
FONDAZIONE TORINO MUSEI	X	
CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - CIT	X	
FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA ONLUS	X	
COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO – THE GATE	X	
FONDAZIONE CONTRADA TORINO – ONLUS	X	
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA		X
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE		X
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE		X
FONDAZIONE PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA		X
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO		X
FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO		X
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE		X
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI - ATOR		X
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE		X
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		X
FONDAZIONE 20 MARZO 2006 – TOP		X
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT		X
FONDAZIONE CAVOUR		X
FONDAZIONE TERRA MADRE		X
ASSOCIAZIONE NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA		X
FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO LA VENARIA REALE		X

FONDAZIONE POLO DEL 900		X
-------------------------	--	---

• Società

Il Comune di Torino ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 sul bilancio consolidato.

TIPOLOGIA SOCIETA'	DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA	MOTIVAZIONE
Controllata	AFC Torino S.p.A.	100%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	CARTOLARIZZAZIONE E CITTA' DI TORINO (CCT) S.r.l.	100%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	C.A.A.T. S.c. p.A.	92,96%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	FCT HOLDING S.p.A.	100%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	GTT S.p.A. (controllata di FCT Holding)	100%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	INFRA.TO S.r.L.	100%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	SMAT S.p.A. e suo gruppo	63,535% (*)	maggioranza dei voti esercitabili, direttamente e indirett., nell'ass. ordinaria
Controllata	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A.	88,50%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	LUMIQ S.r.l.	100,00%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria
Controllata	5T S.r.l.	51%	maggioranza dei voti esercitabili nell'ass. ordinaria e contratto di servizio pubblico
Partecipata	FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.	20%	% di partecipazione pari al 20%
Partecipata	AMIAT S.p.A. (partecipata di FCT Holding e di IREN) (1)	30,276% (***)	% di partecipazione superiore al 20%

Partecipata	ENVIRONMENT PARK S.p.A.	29,39% (**)	% di partecipazione superiore al 20%
Partecipata	TRM S.p.A. (partecipata del Comune e del gruppo IREN) (1)	29,399% (***)	% di partecipazione superiore al 20%
Partecipata	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.ar.l.	28,74%	% di partecipazione superiore al 20%
Partecipata	IREN S.p.A. e suo Gruppo (partecipata di FCT Holding) (1)	13,80%	% di partecipazione superiore al 10%
Partecipata	TNE S.p.A. (partecipata di FCT Holding)	48,86%	% di partecipazione superiore al 20%
(*) La quota di partecipazione include anche la quota detenuta, indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A.			
(**) La quota di partecipazione include anche le quote detenute, indirettamente, per il tramite di SMAT e del gruppo IREN.			
(***) La quota di partecipazione include anche la quota detenuta, indirettamente, per il tramite del gruppo IREN.			
(1) nella quota di partecipazione non è incluso l'effetto delle azioni proprie			

Considerata la normativa di riferimento e tenuto conto delle principali operazioni societarie avvenute nell'anno, l'elenco complessivo degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica per l'esercizio 2021, è quello allegato alla presente deliberazione (Allegato 1).

Con riferimento all'elenco n. 2, l'area di consolidamento, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:

- di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti dovrà presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati,

un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono, in ogni caso, considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Allo scopo di valutare se il bilancio di ciascun componente del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino è rilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo, si rende ora necessario fare riferimento, per ciascuno dei parametri indicati al paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4, ai valori del Rendiconto 2020 del Comune di Torino, di seguito riportati, quale ultimo Rendiconto disponibile:

Parametri	Valori Rendiconto 2020	Soglia di Rilevanza (3%)
Totale Attivo	Euro 9.970.674.130,00	Euro 299.120.224,00
Totale Patrimonio Netto	Euro 5.904.830.096,00	Euro 177.144.903,00
Totale Ricavi caratteristici	Euro 1.242.172.337,00	Euro 37.265.170,00

È necessario quindi confrontare tali valori di soglia con quelli desunti dall'ultimo bilancio o rendiconto disponibile degli organismi partecipati inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino.

Se si applicassero al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino le soglie di rilevanza sopra elencate, previste dal Principio Contabile per la definizione dell'area di consolidamento, l'elenco degli organismi da consolidare (società ed enti), definito sulla base dei dati degli ultimi bilanci approvati al momento disponibili, sarebbe il seguente:

- FCT Holding S.p.A. e la sua controllata, GTT S.p.A.;
- Gruppo SMAT S.p.A.;
- INFRA.TO S.p.A.;
- AMIAT S.p.A.;
- FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.;
- TRM S.p.A.;
- IREN e suo Gruppo;
- Agenzia per la Mobilità Piemontese;
- CSI Piemonte;

- Fondazione 20 Marzo 2006.

Tenuto conto che il Principio contabile considera rilevanti, indipendentemente dal rispetto delle soglie sopra elencate, gli enti e le società totalmente partecipati dalla Capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del Gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, rientrano nell'area di consolidamento anche i seguenti organismi partecipati:

- AFC Torino S.p.A., CCT S.r.l., Lumiq S.r.l., Fondazione per la Cultura, essendo enti e società a totale partecipazione del Comune;
- SORIS S.p.A. e 5T S.r.l., essendo società in house;
- Fondazione Torino Musei, essendo ente partecipato titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Torino.

Pertanto l'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2021 è così definita:

- per quanto concerne le società: FCT e la sua controllata GTT S.p.A, SMAT e il suo Gruppo, 5T, AFC Torino, INFRA.TO, SORIS, CCT, Lumiq, FARMACIE COMUNALI TORINO, IREN e il suo Gruppo, AMIAT e TRM;
- per quanto concerne gli enti strumentali: CSI Piemonte, Agenzia per la Mobilità Piemontese, Fondazione per la Cultura, Fondazione Torino Musei e Fondazione 20 marzo 2006.

Ad essi va aggiunto l'organismo strumentale ITER, già incluso nel Rendiconto consolidato della Capogruppo Città di Torino.

Si precisa che l'area di consolidamento come sopra definita rispetta il Principio Contabile nella parte in cui, come prima illustrato, specifica che, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra citati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Torino.

L'elenco degli organismi partecipati che compongono l'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2021 è allegato alla presente deliberazione (Allegato 2).

Una volta definita l'area di consolidamento, come previsto dall'Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la Capogruppo provvederà a:

- comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato per l'anno 2021;
- trasmettere a ciascun ente l'elenco degli enti ricompresi nel consolidato;
- richiedere i bilanci, se non già inviati alla Capogruppo, le informazioni sulle operazioni infragruppo e ogni ulteriore informazione integrativa necessaria per la redazione del bilancio consolidato e dell'allegata relazione sulla gestione nonché impartire le direttive in merito al processo di consolidamento, ai criteri di valutazione e alla loro omogeneizzazione, come disciplinato dall'Allegato 4/4;
- organizzare eventuali incontri con le società e gli enti rientranti nell'area di consolidamento, finalizzati a fornire i successivi indirizzi comuni.

La scadenza per l'invio della documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato è fissata entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 31 maggio 2022. Se alla scadenza massima del 31 maggio 2022, il bilancio non fosse ancora stato approvato da parte dell'Assemblea, agli enti e società consolidati sarà richiesto di trasmettere il bilancio preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Si precisa che per le società che redigono un bilancio consolidato, i dati da trasmettere dovranno essere riferiti a tale documento.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato al presente provvedimento (Allegato 3).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

- 1) di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino per l'anno 2021 (all. 1) e l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2021 (all. 2);
- 2) di dare atto che, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2021 e dei bilanci degli organismi partecipati, si procederà ad una verifica ed eventuale aggiornamento dell'area di consolidamento per l'esercizio 2021;
- 3) di dare mandato agli Uffici competenti di:
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, la loro inclusione nel GAP e le eventuali variazioni rispetto al GAP relativo all'esercizio 2020;
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato 2021 del Comune di Torino;
 - trasmettere a ciascun ente consolidato l'elenco degli altri enti compresi nel bilancio consolidato 2021 del Comune di Torino;
 - di impartire le direttive in merito al processo di consolidamento;
- 4) di confermare la prosecuzione dell'attività del Gruppo di lavoro, istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2017 (mecc. 2017 02648/024) e modificato con disposizioni interne n. 221 del 11 marzo 2020 e n. 486 del 12 marzo 2021;
- 5) di demandare al Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente ogni attività connessa:
 - alla riconciliazione dei rapporti economici patrimoniali tra la Città di Torino e gli enti e società inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica;
 - al consolidamento dei dati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nonché ogni adempimento preliminare necessario;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti;
- 7) di demandare a successivi provvedimenti, ove necessari, l'approvazione degli ulteriori adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta da documento allegato (all. 3);
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto lo stesso è propedeutico alle operazioni di consolidamento da concludersi entro la scadenza di legge.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Maria Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Paolo Lubbia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-1250-2021-All_1-Allegato_3_VIE.pdf 
2. DEL-1250-2021-All_2-Allegato_1_GAP_2021_DEF_rev.21.12.21.pdf 
3. DEL-1250-2021-All_3-Allegato_2_AREA_DI_CONSOLIDAMENTO_2021_DEF_rev.21.12.21.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento